

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

## **Circolare di Studio n. 37 del 08 Luglio 2019**

### **OGGETTO:**

- **TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI**

L'articolo 2, comma 1, del D.Lgs 127/2015 ha introdotto **l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**.

Tale obbligo decorre in linea generale **dal 1° gennaio 2020**. Per i soli soggetti con **volume d'affari 2018 superiore ad euro 400.000,00**, l'obbligo decorre **dal 1° Luglio 2019**.

### **COSA CAMBIA**

A partire dalla data di decorrenza dell'obbligo i contribuenti interessati **non potranno più avvalersi né dello scontrino fiscale, né della ricevuta fiscale**.

Tali documenti saranno **sostituiti dal "documento commerciale"**, ovvero il documento (non fiscale) che funge da quietanza da rilasciare al cliente.

**Il documento commerciale deve contenere:**

- **i dati del soggetto emittente** (denominazione, ragione sociale/nome e cognome, Partita IVA e ubicazione dell'esercizio);
- **data, ora di emissione e numero progressivo**
- **descrizione** dei beni ceduti e dei servizi resi;
- **ammontare** del corrispettivo dovuto e pagato con indicazione dell'aliquota iva o della norma di esenzione

dall'Iva e l'ammontare dell'iva compresa nel documento di vendita. Vedi il file allegato tratto dal sito dell'agenzia entrate contenente esempi di documenti commerciali relativi alla vendita, al reso ed all'annullamento.

Se **integrato con Codice Fiscale e Partita IVA dell'acquirente**, il documento commerciale si definisce "fiscale" ed è idoneo a consentire:

- all'acquirente di beneficiare deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi;
- all'acquirente la deduzione e detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'emissione di fattura differita.

Va richiesto pertanto quando si effettua l'acquisto e non in un momento successivo.

Restano escluse dal nuovo obbligo tutte le operazioni già attualmente esonerate dall'emissione di scontrino fiscale o ricevuta fiscale.

## **PROCEDURE OPERATIVE**

Al fine di ottemperare al nuovo obbligo, i contribuenti interessati dovranno dotarsi di apposito **Registratore Telematico**, che memorizzerà i dati dei corrispettivi giornalieri e provvederà alla trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Alternativamente, sarà possibile utilizzare un'apposita applicazione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

E' inoltre necessario **censire il proprio Registratore Telematico** mediante apposita funzionalità all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

## LE MODIFICHE DEL DECRETO CRESCITA E I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I contribuenti per i quali l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi decorre dal 1° Luglio, hanno riscontrato notevoli difficoltà a reperire materialmente gli hardware necessari ad ottemperare alle nuove disposizioni normative.

Per ovviare a questo inconveniente, con il **Decreto Crescita** (convertito in legge il 28.06.2019), sono state apportate alla norma originaria le seguenti **modifiche**:

- **per i primi sei mesi** di decorrenza del nuovo obbligo (quindi, fino al 31.12.2019 per i soggetti con volume d'affari 2018 superiore a €. 400.000 e fino al 30.06.2020 per gli altri contribuenti), **mancata applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.
- a regime, possibilità di **trasmettere i corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**;

La Circolare n. 15/E del 29.06.2019 ha inoltre chiarito che **i soggetti non ancora dotati di Registratore Telematico, fino all'attivazione del nuovo registratore telematico, ed in ogni caso, non oltre la scadenza di applicazione della moratoria** (6 mesi dalla decorrenza dell'obbligo), potranno **temporaneamente** adempiere all'obbligo di memorizzazione continuando a comportarsi come previsto dalla precedente normativa, ovvero **emettendo lo scontrino o la ricevuta fiscale, con conseguente**

**tenuta del registro dei corrispettivi** mediante annotazione giornaliera degli stessi.

Da ultimo, il **Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 04.07.2019**, ha individuato le **modalità telematiche di invio dei corrispettivi giornalieri** per quei soggetti **non ancora dotati di Registratore Telematico** (scadenza entro la fine del mese successivo), individuando **i seguenti servizi “online”** che saranno messi a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi entro il prossimo 29 Luglio:

- **servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata**, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- **servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri** distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”.

La trasmissione potrà essere effettuata anche mediante un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”.

Inoltre è stato previsto che la trasmissione del file contenente i dati dei corrispettivi giornalieri potrà essere effettuata anche da un intermediario.

Lo Studio